



# COMUNE DI BRUSCIANO

Città Metropolitana di Napoli  
Tel. 081 5218111 – fax 081 5190191

Ord. n. 6

Prot. n.

## IL SINDACO

Premesso:

che nei prossimi giorni ricade la festività di Carnevale e che in tale periodo tra la popolazione, in particolare quella giovanile, si verificano episodi di teppismo, che spesso coinvolgono minorenni, con l'utilizzo di uova, farina, agrumi, schiume, polveri urticanti e vetro;

che la vendita di tali prodotti, normalmente libera, può rappresentare un incentivo al ripetersi di detti episodi; Dato atto che, al fine di evitare l'insorgere di problemi di ordine pubblico e danni alle persone, è necessario disciplinare nel periodo che precede il Carnevale la vendita di tali prodotti, nonché vietarne l'uso nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s. m. i.;

Visto l'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 7 bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

## ORDINA

- a) che è fatto divieto a tutti gli esercenti del commercio, nel periodo dal 20 febbraio e fino a tutto il 25 febbraio 2020, di vendita, ai minori di anni 18, di uova, farina, agrumi, schiume in bombolette spray, polveri urticanti, bibite in vetro, nonché di giochi e materiali che possano risultare pericolosi per la propria ed altrui incolumità;
- b) che è fatto divieto, a chiunque, di detenere, trasportare e/o fare uso improprio in luogo pubblico e/o aperto al pubblico di uova, farina, agrumi e schiume in bombolette spray, polveri urticanti, bottiglie di vetro, nonché di giochi e materiali che possano risultare pericolosi per la propria ed altrui incolumità;

## DISPONE


- che venga data la massima diffusione alla presente ordinanza a mezzo di manifesti murali e locandine da distribuire agli esercenti interessati alla vendita dei prodotti sopra descritti, nonché la pubblicazione sul sito [www.comune.brusciano.na.it](http://www.comune.brusciano.na.it);
- che la presente venga notificata ai Dirigenti Scolastici, affinché ne sia data la massima diffusione tra gli alunni;
- che copia della presente sia trasmessa:
  - Al Prefetto di Napoli;
  - Al Commissariato di Acerra;
  - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Brusciano;
  - Al Comando di Polizia Municipale.

## SANZIONI:

- per l'esercente che viola le disposizioni di cui al punto a) della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18/0/2000, sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 e la sanzione accessoria della chiusura e/o sospensione dell'attività commerciale per giorni 7 (sette);
- per chiunque viola le disposizioni di cui al punto b) della presente, sarà applicata la medesima sanzione riportata al precedente punto, fatte salve eventuali sanzioni penali, qualora dal fatto ne scaturisca reato. In caso di violazione commessa da minore, ne risponde l'esercente la potestà genitoriale.

E' fatto obbligo a tutti di dare esecuzione ed esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale, li 19 febbraio 2020



IL SINDACO  
Avv. Giuseppe Montanile